



COMUNE DI
POZZOLO FORMIGARO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 4

Trasmessa alla Sezione Provinciale del
CO.RE.CO. con elenco N.
in data

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E APPLICAZIONE RELATIVA TASSA (TOSAP).

L'anno millenovecento novantacinque addì trenta
del mese di marzo alle ore 21 nella Sala delle adunanze con-
sigliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	ORLANDO Luigi	si	
2	MASSA Luigi	si	
3	PALENZONA Elio	si	si
4	MASINI Flavio	si	
5	BOVONE Cesare	si	
6	SORDI Enrico	si	
7	RULLO Fiore	si	
8	COSCIA Gian Piero		si
9	CAPURRO Roberto	si	
10	FIGARI Francesca		si
11	GRAMEGNA Carlo	si	
12	CAPETO Giorgio	si	
13	RANDI Andrea	si	
14	CAMPIDOGLIO Vittorio	si	
15	MARENCO Anna Maria	si	
16	CLEMENTE Vincenzo	si	
17	MINETTO Giovanni	si	
18	MASINI Giovanni	si	
19	GASTALDI Flavio	si	
20	VARESCHI Massimo		
Totali		15	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. CREMONTE GIAN LUIGI
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig ORLANDO LUIGI - SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente informa il Consiglio che deve provvedere alla revisione ed armonizzazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come previsto dal D. lgs. n° 507/93, pertanto è stato predisposto il nuovo Regolamento unitamente alle nuove tariffe che si sottopone all'approvazione del Consiglio. Precisa che il presente atto è urgente e improrogabile, come da sollecito avuto dal Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate in data 23.1.1995.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la proposta del relatore;

VISTO ed esaminato il testo del Regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e convenuto procedere alla sua approvazione;

VISTI i Decreti Legislativi 15/11 - 1993, n° 507 e n° 28/12 - 1993, n° 566 ed in particolare l'art. 40, D.Lgs. 507/1993;

VISTI gli articoli 5 e 32 della Legge 8.6.1990 n° 142;

VISTA la Circolare Ministero delle Finanze n° 1 del 15.1.1994 e la successiva n° 13/E del 25.3.1994;

DATO ATTO che ai fini del disposto dell'art. 43 del citato D.Lgs. 507/1993, la popolazione residente al 31.12 del penultimo anno precedente a quello in corso (1992) quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, è di n° 4.825 unità per cui il Comune appartiene alla classe V;

CHE il territorio del Comune è stato suddiviso in n° 2 categorie e che la Commissione Edilizia Comunale ha espresso parere favorevole di competenza, tenuto conto dello stato e della diversa importanza dei luoghi da differenziare in relazione all'utilità economica che la loro occupazione determina a favore dei concessionari;

CHE l'apposita Commissione Comunale con atto proprio del 27/3/1995 ha esaminato il Regolamento in questione con parere favorevole;

VISTI, in merito all'apresente proposta:

- il parere favorevole del Segretario Comunale, sotto il profilo di legittimità a sensi art. 53 legge 142/90;
- il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle



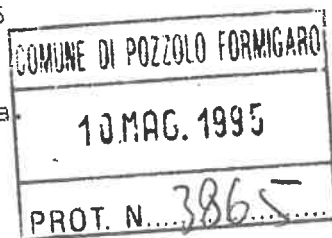
REGIONE PIEMONTE

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DI ALESSANDRIA

nell'adunanza del 4/5/1995 con decisione n. 01509

LA SEZIONE

Esaminata la deliberazione n. 4 C.C. in data 30/3/1995
del Comune di Pozzolo Formigaro.
Visto l'art. 22 della L.R. 40/1994, non ha riscontrato
vizi di legittimità dell'atto, per quanto di competenza.



IL SEGRETARIO
F.to Dr. Giuseppe Fornaro

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Giampiero Mazzone



E' copia conforme all'originale
Al , li 8 MAG. 1995

IL SEGRETARIO
(Dr. Giuseppe FORNARO)

Prot. n. 4451

11

8 MAG. 1995

Al sig. Sindaco
del Comune di

POZZOLO FORMIGARO

D'ordine del Presidente, si trasmette in copia conforme
la suesesa decisione.

IL SEGRETARIO
(Dr. Giuseppe Fornaro)



*Allegato delib.
C.C. n° 4 del
30.3.1995*

COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

ALLEGATO A: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

ALLEGATO B: TABELLE E TARIFFE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Regolamento e tariffe

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, nonché ai sensi degli artt. 5 e 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
4. L'omessa o ritardata adozione del provvedimento di cui al comma 3 comporta l'applicazione delle tariffe in vigore nell'anno precedente.

Art. 2 - Classe del Comune

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, questo Comune, avendo al 31.12.1992 una popolazione residente di n. 4.825 unità, appartiene alla classe V.

Art. 3 - Concetto di occupazione

1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo, ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Art. 4 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. La tassa si applica anche sulle occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, così come individuato dagli artt. 3 e 4 del codice della strada.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio. Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Province ed al demanio statale.

6. E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla categoria stradale ove si realizza l'occupazione, da disciplinarsi con deliberazione consiliare.

Art. 5 - Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

CAPO II

Concessioni ed Autorizzazioni

Art. 6 - Licenza e diritto di occupazione

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia. Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 7 - Autorizzazioni e concessioni

1. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.

Per le occupazioni, che non necessitano di previa autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce l'autorizzazione.

2. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del concessionario.

Art. 8 - Scopo delle occupazioni

1. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici, ecc..

Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.

Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.

Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

Art. 9 - Intralci alla circolazione

1. Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.

Art. 10 - Occupazioni con vetture da piazza o private

1. Le aree di stazionamento delle autovetture da rimessa e con conducente autorizzato alla sosta in piazza e quelle destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono determinate dall'autorità comunale.

2. Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività.

3. Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 11 - Carattere delle occupazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.

2. In tutti i casi esse si intendono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.

3. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.

4. E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 12 - Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. Responsabile del procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, nonché spazi ad esso sovrastanti o sottostanti, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla Amministrazione comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione.

La domanda deve essere redatta su carta resa legale, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche che consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte dall'Amministrazione;
- d) curare la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa dovuta.

2. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene oggetto della concessione.

3. Ai proprietari di negozi antistanti le aree pubbliche è accordata la concessione di occupazione delle aree stesse con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà rilasciata al primo richiedente secondo l'ordine di presentazione delle domande.

5. L'Amministrazione, per ogni domanda di concessione, può chiedere un rimborso spese istruttorie.

Art. 13 - Trasferimento delle concessioni

1. Le concessioni hanno carattere personale.

E' ammesso il loro trasferimento, con il consenso dell'Amministrazione, nei soli casi di cessione dell'attività o del bene origine della concessione.

Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento.

Art. 14 - Durata delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo.

2. Le concessioni permanenti hanno durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestivo rinnovo o proroga concessi per atto scritto.

3. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione, di concessione o nella ricevuta della tassa pagata.

4. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo.

Art. 15 - Decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della tassa;
- b) violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nell'atto di concessione o autorizzazione;
- c) violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

2. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi articoli per la revoca.

Art. 16 - Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni

1. Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse.

Art. 17 - Revoca

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ne dispone la non utilizzazione ed il Dirigente revoca o annulla la concessione o l'autorizzazione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.

2. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi indennità.

Art. 18 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione.

2. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO III

Applicazione della tassa

Art. 19 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 20 - Graduazione della tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale

effetto, sentita la commissione edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 4 del presente regolamento, sono classificate in n. 2 categorie, come evidenziate nell' "Allegato A" del presente regolamento.

2. La misura della tassa corrispondente all'ultima categoria non può comunque essere inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

Art. 21 - Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista all'art. 20, comma. 1, del presente regolamento ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

Art. 22 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa, riportate nella "Tabella Tariffe", "Allegato B" del presente regolamento:

a) occupazioni di suolo: tariffa ordinaria **(Tabella 1)**

b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: tariffa ordinaria ridotta del 50 per cento **(Tabella 2)**

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la tariffa ordinaria ridotta del 70 per cento **(Tabella 3)**

3. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1, lettere a) e b), ed al comma 2.

4. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa, commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati, è dovuta nella misura della tariffa ordinaria.

Art. 23 - Passi carrabili. Criteri di determinazione della superficie. Disciplina e tariffe

1. Per i passi carrabili si applica la riduzione del 50 per cento alla tariffa ordinaria **(Tabella 4)**.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 5, da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Per l'occupazione relativa al presente comma si applica la riduzione del 75% alla tariffa ordinaria (Tabella 5).

7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 90 per cento alla tariffa ordinaria (Tabella 6).

8. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

9. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 24 - Distributori di carburante

1. La tassa annuale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è determinata nella misura indicata in Tabella 7, in corrispondenza delle categorie previste nel precedente art. 20, comma 1, riferite a:

- a) centro abitato
- b) zona limitrofa
- c) sobborghi e zone periferiche
- d) frazioni

2. La tassa si applica ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri, con la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di

quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 22, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la riduzione del 70 per cento alla tariffa ordinaria (**Tabella 8**).

Art. 25 - Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale, è dovuta la tassa annuale nella misura indicata nella **Tabella 9**, in corrispondenza delle categorie previste nel precedente art. 20, comma 1, riferite a:

- a) centro abitato
- b) zona limitrofa, frazioni, sobborghi e zone periferiche.

Art. 26 - Occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse

1. Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di passaggio, nella misura di cui alla **Tabella 10**.

2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva indicata nella **Tabella 11**, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 27 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 20, comma 1, del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, sulla base delle misure giornaliere ed orarie di tariffa di cui all' "Allegato B":

- a) occupazioni di suolo: tariffa ordinaria (**Tabella 12**)
- b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: tariffa ordinaria ridotta del 50 per cento

(**Tabella 13**)

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni, la tariffa è ridotta del 30 per cento.

3. Per le occupazioni temporanee con tende e simili si applica la tariffa ordinaria ridotta del 70 per cento (**Tabella 14**)

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa è determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art. 28 - Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa ordinaria, riportata in **Tabella 15**.

Art. 29 - Occupazioni effettuate in area di mercato

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato, la tassa è dovuta in relazione alla effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie non frazionabili (dalle ore 6 alle ore 14 - dalle ore 14 in poi), comprendendo nelle stesse le fasi relative alla installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione.

2. Per le occupazioni di suolo si applica la tariffa ordinaria giornaliera, rapportata alle fasce orarie non frazionabili di cui al precedente comma, ridotta del 50 per cento (**Tabella 16**).

3. Per le occupazioni realizzate con tende e simili la tariffa giornaliera prevista nella **Tabella 14**, rapportata alle fasce orarie non frazionabili indicate al comma 1, è ridotta del 50 per cento (**Tabella 17**).

Art. 30 - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50 per cento alle tariffe di cui al precedente art. 27, come espresso nelle **Tabelle 18 - 19 - 20**.

Art. 31 - Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell' 80 per cento alla tariffa ordinaria (**Tabella 21**).

Art. 32 - Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi

1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui alla **Tabella 22**:

- 1) - sino ad 1 Km e fino a trenta giorni: tassa complessiva come in tariffa
- 2) - superiore ad 1 Km e fino a trenta giorni: tassa complessiva maggiorata del 50 per cento.

2. Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai trenta giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) sino a 90 giorni: 30 per cento
- b) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento

c) oltre i 180 giorni: 100 per cento

Art. 33 - Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, si applica la tariffa ordinaria ridotta del 50 per cento (**Tabella 23**).

2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura ordinaria indicata nella Tabella 12.

Art. 34 - Occupazioni con autovetture di uso privato su aree destinate a parcheggio

1. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree destinate a parcheggio dal Comune, con posti auto delimitati, si applica la tariffa ordinaria aumentata del 30 per cento (**Tabella 24**).

Art. 35 - Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia

1. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 50 per cento sulla tariffa ordinaria (**Tabella 25**).

Art. 36 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive

1. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dell' 80 per cento sulla tariffa ordinaria (**Tabella 26**).

Art. 37 - Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti. Convenzioni

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica la riduzione del 50 per cento.

2. La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, come disciplinato al successivo art. 42.

Art. 38 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo delle istanze di cui all'art.12 del presente regolamento.

CAPO IV

Denuncia, modalità di riscossione ed accertamento

Art. 39 - Denuncia delle occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento, ottenuta la concessione prevista dall'art. 12, devono presentare al Comune, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, per le concessioni rilasciate nel mese di dicembre, non oltre il 31 dicembre stesso.

2. La denuncia deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio.

3. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

4. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

5. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione tali da determinare un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale di cui al successivo art. 40.

6. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, già denunciate in anni precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

7. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 40 - Versamento della tassa per le occupazioni permanenti

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Art. 41 - Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente art. 40, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'occupazione.

2. Nei casi di occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal Comune a parcheggio, di quelle effettuate da commercianti che effettuano l'attività in forma itinerante e di quelle poste in essere dai "sorteggiati" di cui all'art. 7, comma 5, del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 42 - Riscossione mediante convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, la riscossione è disposta mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

2. La convenzione disciplina:

- a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi con rate trimestrali anticipate ovvero per la intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune;
- b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 46, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;
- c) la revoca dell'autorizzazione per recidività nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.

3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal concessionario del servizio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 43 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa. Contenzioso

1. Il Comune ovvero il concessionario del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ovvero dal concessionario del servizio e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli artt. 40 e 41 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune o l'eventuale concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 44 - Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 507/93.

2. A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D. Lgs. 507/93, capi I e II, successive integrazioni e modificazioni.

3. Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e di cui all'art. 41, comma 2 del presente regolamento, si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal Comune ed una dall'incaricato del servizio.

Art. 45 - Funzionario responsabile. Rappresentante del concessionario

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa; detto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario del servizio.

3. Nell'espletamento del servizio il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 507/93.

Art. 46 - Sanzioni

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, relativamente alle sole occupazioni permanenti, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 39, comma 1, del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 47 - Norme transitorie e finali

1. Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità previste da quest'ultimo, regolarizzare la loro posizione, a norma dell'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 507/93.

Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempienti, le sanzioni previste dalla legge e dal regolamento per le occupazioni abusive.

2. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994 ma non iscritti a ruolo devono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) presentare al Comune la denuncia di occupazione, redatta su moduli messi a disposizione dal Comune;
- b) effettuare il versamento della tassa per l'intero anno 1994, utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale.

3. I contribuenti iscritti a ruolo per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994, con le tariffe in vigore nell'anno 1993 sono tenuti, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad effettuare l'integrazione dell'importo - quale risultante dall'applicazione delle nuove tariffe e quanto già pagato - utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale.

4. I contribuenti che nell'anno 1994 effettuano occupazioni permanenti di spazi soprastanti o sottostanti il suolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, dovranno corrispondere una tassa pari a quella dovuta per l'anno 1993 aumentata del 10 per cento, con un minimo di lire 50.000.

5. Ove all'atto del versamento della tassa non siano ancora disponibili i bollettini di conto corrente postale previsti dal decreto legislativo n. 507/93 e dal presente regolamento, il versamento della tassa potrà essere effettuato utilizzando normali bollettini di versamento in c.c.p. a 4 sezioni, intestati al Comune, con l'indicazione della causale del versamento.

6. La tassa per le occupazioni temporanee effettuate nell'anno 1994 dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, nonché per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili, a giorno, per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.

Art. 48 - Abrogazioni e sostituzioni

1. Per effetto dell'art. 55 del decreto legislativo 507/93, sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e

successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al citato Decreto Legislativo.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni; l'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177; l'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 711; l'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle Finanze e dell'Interno 26 febbraio 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del decreto legislativo n. 507/93.

2. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

3. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

ELENCO ALFABETICO DELLE VIE - PIAZZE - VICOLI

CATEGORIA 1

ALESSANDRIA (Strada)
APRILE 26 (Via)
ARGENTI (Vicolo)
ARMANO ORESTE (Viale)
ARTIGIANATO (Via)
ASILO RAGGIO (Via)
BADIA della (Via)
BETTOLE - BARBOTTI (Strada)
BETTOLE - CIRCOVALLAZIONE CASCINOTTI MAGGIORI (Via)
BETTOLE - CIRCONVALLAZIONE CASCINOTTI MINORI (Via)
BETTOLE - COMUNALE (Via)
BETTOLE - GIMBARDA (Via)
BETTOLE - CIMITERO (strada)
BASTIDA (Via)
BATTAGLIA della (Via)
BELVEDERE (Via)
BOCCA (Vicolo)
BOSANI UMBERTO (Via)
BOTTAZZI Canonico (Piazza)
BOTTAZZI (Via)
BOXILIO (Via)
CA' BIANCA (Via)
CALATAFIMI (Vicolo)
CANIGGIA (Vicolo)
CAPPELLETTA della (Via)
CARLO ALBERTO (Via)
CASSANO di (Strada Vicinale)
CASTELLO del (Via)
CAVOUR (Via)
COMMERCIO (Via)
CERVI FRATELLI (Via)
COCOLETA (Strada)
COLOMBARA (Via)
COLOMBO CRISTOFORO (Via)
CONFINI dei (Via)
CONVENTO (Via)
COTTOLENGO (Via)
DANTE (Via)
DEL POZZO (Via)
FIAMBERTI (Via)
FORNACE (Via)
FOSSATO (Via)
FOSSATO VIGNALE (Via)

FRASCHETA (Via)
GARIBALDI (Via)
GELSI dei (Via)
GENOVESATO del (Via)
GHEZZI DON SEVERINO (Via)
GHIARE delle (Via)
GHIAIONE (Via)
GIADINO (Via)
GIOVANNI XXIII (Via)
GIOVI (Strada Statale 35 Bis dei)
GOITO (Vicolo)
GRAMSCI (Via)
GAUALDO del (Via)
INDUSTRIA (Via)
ITALIA (Piazza)
LEARDI (Via)
LIBERTA' (Via)
LUGANO PLACIDO (Via)
LOMELLINA (S.S. 211 della)
MAGENTA (Vicolo)
MALPAGA (Via)
MAMELI GOFFREDO (Via)
MARCONI GUGLIELMO (Piazza)
MARENCANA (Via)
MARSALA (Via)
MASSIGLIA (Vicolo)
MARTIRI DELLA BENEDICTA (Via)
MAZZINI GIUSEPPE (Via)
MELEGNANO (Via)
MERCATO (Via)
MILAZZO (Vicolo)
MONTEBELLO (Vicolo)
MONTEMANNI NICOLA (Via)
MORANDO (Via)
IV NOVEMBRE (Piazza)
NOVI (Strada)
ODDINI GIOVANNI BATTISTA (Via)
PALENZONA (Via)
PALESTRO (Via)
PANIOLA (Via)
PARTIGIANI (Viale)
PIAVE (Via)
NOVI (strada vecchia di)
POZZO BORLASCA (Via)
PRINCIPE AMEDEO (Via)
PRINCIPE ODDONE (Via)
PRIORATO (Via)
RAVIZZA (Via)
ROBINIE (Via)
ROMA (Via)
ROVERI (Via)

SANT'ALESSANDRO SAULI (Via)
SANT'ANTONIO (Vicolo)
SAN BOVO (Via)
SAN GIORGIO (Via)
SAN GIOVANNI (Via)
SAN MARZIANO NUOVA (Strada Vicinale)
SAN MARZIANO VECCHIA (Strada Vicinale)
SAN MARZIANO (Strada Vicinale)
SAN SEBASTIANO (Via)
SCRIVIA della (Via)
SILVANO FRANCESCO (Vicolo)
SOLFERINO (Vicolo)
STAZIONE (Piazza)
TIMONE (Strada)
TORTONA (Via)
TRINITA' (Via)
VALLICELLA (Via)
VILLALVERNIA (Via)
VIOLE (Vicolo)
VITTORIO VENETO (Via)
VOLTURNO (Via)

ELENCO STRADE CATEGORIA 2

ALESSANDRIA (tratto in zona agricola)
BETTOLE - BARBOTTI (Strada) (tratto in zona agricola)
BETTOLE - CIRCONVALLAZIONE CASC. MAGGIORI (Tratto in zona agr.)
BETTOLE - CIRCONVALLAZIONE CASC. MINORI (tratto in zona agricola)
BETTOLE CIRCONVALLAZIONE (Strada)
BETTOLE - COMUNALE (Via) (tratto in zona agricola)
BETTOLE - GIMBARDA (Via) (tratto in zona agricola)
BISSONE
BOFFALORA
BRUSADINI
CASCINA DELIZIA
CASCINA GIACOBBE
CASSANO (tratto in zona agricola)
CAPURRO
CERCHIERO
CIMITERO BETTOLE (Tratto in zona agricola)
COCOLETA
COMUNALE DELLA LEVATA EMILIA
COMUNALE FOSSATO (tratto zona agricola)
DEI RE
EX STRADA STATALE PER NOVI
FOSSATO VIGNALE (tratto zona agricola)
GAVAZZA
IMPERATORE
MATELLINI
MARCONA NUOVA
MARENCANA (Via) (tratto in zona agricola)
MARENZANA
NOVI (Strada) (tratto in zona agricola)
PANIOLA (tratto zona gricola)
POZZO SERRA
PRATO MAGGIORE
REGOLOZZO
RIO LOVASSINO
RONCHETTI
S. MARTINO
S. MARZIANO (tratto zona agricola)
S. MARZIANO NUOVO (tratto zona agricola)
SARASCHIERI
SCRAPOTTI
STRADELLA
VECCHIA DI CASSANO

ALLEGATO B

TABELLE E TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO (TARIFFA ORDINARIA) (per ogni metro quadrato e per anno)

TABELLA 1
(ART. 22, C. 1)

Categoria	Lire
1 ^	34.000
2 ^	10.500

OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO (per ogni metro quadrato e per anno)

TABELLA 2
(ART. 22, C. 1)

Categoria	Lire
1 ^	17.000
2 ^	8.500

OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (per ogni metro quadrato e per anno)

TABELLA 3
(ART. 22, C. 2)

Categoria	Lire
1 ^	10.200
2 ^	7.000

OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI (per ogni metro quadrato e per anno)

TABELLA 4
(ART. 23, C. 1)

Categoria	Lire
1 ^	17.000
2 ^	8.500

ACCESSI CARRABILI O PEDONALI A RASO PER I QUALI, SU ESPRESSA RICHIESTA DEI PROPRIETARI E PREVIO RILASCIO DI APPOSITO CARTELLO SEGNALETICO, SIA VIETATA LA SOSTA INDISCRIMINATA SULL'AREA ANTISTANTE GLI ACCESSI MEDESIMI (FINO A 10 METRI QUADRATI) (per ogni metro quadrato e per anno)

TABELLA 5
(ART. 23, C. 6)

Categoria	Lire
1 ^	8.500
2 ^	6.500

OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE CHE RISULTANO NON UTILIZZABILI E, COMUNQUE, DI FATTO NON UTILIZZATI (per ogni metro quadrato e per anno)

TABELLA 6
(ART. 23, C. 7)

Categoria	Lire
1 ^	3.400
2 ^	1.000

OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (per ogni distributore e per anno)

TABELLA 7
(ART. 24,
Communi 1, 2, 3, 4, 5)

Categoria	Lire
Centro abitato	60.000
Zona limitrofa	50.000
Sobborghi e zone periferiche	30.000
Frazioni	10.000

- LA TASSA, APPLICATA PER I DISTRIBUTORI MUNITI DI UN SOLO SERBATOIO SOTTERRANEO DI CAPACITA' NON SUPERIORE A 3000 LITRI, COMPRENDE LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO EFFETTUATE CON LE SOLE COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, DELL'ACQUA E DELL'ARIA COMPRESSA ED IL RELATIVO SERBATOIO SOTTERRANEO, NONCHE' CON UN CHIOSCO CHE INSISTA SU DI UNA SUPERFICIE NON SUPERIORE A 4 METRI QUADRATI.

- SE IL SERBATOIO E' DI CAPACITA' MAGGIORE, LA TARIFFA E' AUMENTATA DI 1/5 PER OGNI MILLE LITRI O FRAZIONE DI MILLE LITRI, CON TOLLERANZA DEL 5 PER CENTO SULLA MISURA DELLA CAPACITA'.

- SE I SERBATOI SONO DUE O PIU', RACCORDATI TRA LORO, LA TASSA SI APPLICA A QUELLO DI MINORE CAPACITA', CON LA MAGGIORAZIONE DI 1/5 PER OGNI MILLE LITRI O FRAZIONI DI MILLE LITRI DEGLI ALTRI SERBATOI.

- LA TASSA SI APPLICA SEPARATAMENTE PER OGNI SERBATOIO QUANDO QUESTI SONO AUTONOMI.

- TUTTI GLI ULTERIORI SPAZI ED AREE PUBBLICHE EVENTUALMENTE OCCUPATI CON IMPIANTI O APPARECCHIATURE AUSILIARIE, IVI COMPRESI LE TETTOIE, I CHIOSCHI E SIMILI PER LE OCCUPAZIONI ECCEDENTI LA SUPERFICIE DI 4 METRI QUADRATI, COMUNQUE UTILIZZATI, SONO SOGGETTI ALLA TASSA IN BASE ALLE ORDINARIE TARIFFE.

OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI DI ACCESSO A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
(per ogni metro quadrato e per anno)

TABELLA 8
(ART. 24, C. 6)

Categoria	Lire
1 ^	10.200
2 ^	6.600

OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI TABACCHI
(per ogni apparecchio e per anno)

TABELLA 9
(ART. 25, C. 1)

Categoria	Lire
Centro abitato	20.000
Zona limitrofa	15.000
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI
(per ogni Km. lineare o frazione e per anno)

TABELLA 10
(ART. 26, C. 1)

Categoria	Lire
1 ^	250.000
2 ^	162.500

OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO REALIZZATE CON INNESTI O ALLACCI AD IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI
(indipendentemente dalla loro consistenza e per anno)

TABELLA 11
(ART. 26, C. 2)

CATEGORIA	Lire
UNICA	50.000

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO (TARIFFA ORDINARIA)

(per ogni metro quadrato e per giorno)

TABELLA 12
(ART. 27, C. 2)

Categoria	Lire
1 ^	2.000
2 ^	1.500

OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO

(per ogni metro quadrato e per giorno)

TABELLA 13
(ART. 27, C. 2)

Categoria	Lire
1 ^	700
2 ^	500

OCCUPAZIONI REALIZZATE CON TENDE E SIMILI

(per ogni metro quadrato e per giorno)

TABELLA 14
(ART. 27, C. 3)

Categoria	Lire
1 ^	600
2 ^	400

OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI

(per ogni metro quadrato e per giorno)

TABELLA 15
(ART. 28, C. 1)

Categoria	Lire
1 ^	2.000
2 ^	1.500

OCCUPAZIONI DI SUOLO EFFETTUATE IN AREA DI MERCATO

(per ogni metro quadrato e per giorno)

TABELLA 16
(ART. 29, C. 2)

Categoria	Fascia oraria
	6 - 14
1 ^	400
2 ^	250

OCCUPAZIONI REALIZZATE CON TENDE E SIMILI IN AREA DI MERCATO

(per ogni metro quadrato e per giorno)

TABELLA 17
(ART. 29, C. 3)

Categoria	Fascia oraria
	6-14
1 ^	300
2 ^	200

OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTI DI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO

(per ogni metro quadrato e per giorno)

TABELLA 18
(ART. 30, C. 1)

Categoria	Lire
1 ^	700
2 ^	500

OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO

(per ogni metro quadrato e per giorno)

TABELLA 19
(ART. 30, C. 1)

Categoria	Lire
1 ^	400
2 ^	250

OCCUPAZIONI CON TENDE O SIMILI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO

(per ogni metro quadrato e per giorno)

TABELLA 20
(ART. 30, C. 1)

Categoria	Lire
1 ^	300
2 ^	200

OCCUPAZIONI EFFETTUATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

(per ogni metro quadrato e per giorno)

TABELLA 21
(ART. 31, C. 1)

Categoria	Lire
1 ^	400
2 ^	250

- LE SUPERFICI SONO CALCOLATE IN RAGIONE DEL 50 PER CENTO SINO A 100 MQ., DEL 25 PER CENTO PER LA PARTE ECCEDENTE I 100 E FINO A 1000 MQ., DEL 10 PER CENTO PER LA PARTE ECCEDENTE I 1000 MQ.

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

TABELLA 22
(ART. 32, C. 1)

1 ^ Categoria				
Fino a giorni	30	90	180	sup.180
Fino ad un Km. lineare	10.000	13.000	15.000	20.000
Superiore ad un Km. lineare	15.000	19.500	22.500	30.000

2 ^ Categoria				
Fino a giorni	30	90	180	sup.180
Fino ad un Km. lineare	9.000	11.700	13.500	18.000
Superiore ad un Km. lineare	13.500	17.550	20.250	27.000

OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON CANTIERI DI LAVORO PER LA MESSA A DIMORA O MANUTENZIONE DI CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

(per ogni metro quadrato e per giorno)

TABELLA 23
(ART. 33, C. 1)

Categoria	Lire
1 ^	1.000
2 ^	700

**OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO
SU AREE DESTINATE A PARCHEGGIO**

(per ogni metro quadrato e per ora)

TABELLA 24
(ART. 34, C. 1)

Categoria	Lire
1 ^	110
2 ^	75

OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

(per ogni metro quadrato e per giorno)

TABELLA 25
(ART. 35, C. 1)

Categoria	Lire
1 ^	1.000
2 ^	700

**OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI
POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE**

(per ogni metro quadrato e per giorno)

(per ogni metro quadrato e per ora)

TABELLA 26
(ART. 36, C. 1)

Categoria	Lire
1 ^	400
2 ^	250

RIDUZIONI

SULLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (TABELLE DA 12 A 26) SI APPLICANO LE SEGUENTI RIDUZIONI:

- Per occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni 30 % (Rif. Art. 27)
- Per occupazioni di durata superiore a 30 giorni ovvero aventi carattere ricorrente, per le quali è prevista la riscossione mediante convenzione 50 % (Rif. Art. 37)

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
con atto n.....;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal.....
al.....;
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta
del..... n.....;
- 4) È stato ripubblicato all'albo pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15
giorni consecutivi dal..... al.....;
- 5) È entrato in vigore il 1° gennaio 1994 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507);
- 6) È stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al combinato disposto degli artt. 35, comma 2 e 57
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con lettera n..... in data.....

Data.....



Il Segretario Comunale

.....

sue competenze, sulla regolarità tecnico - contabile, a sensi art. 53 legge 142/90;

DOPO ampia discussione in merito, con voti favorevoli n° 15 e contrari nessuno espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione e la disciplina della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche nel testo composto da n° 48 articoli e n° 2 allegati: A relativo alla graduazione delle strade, B relativo alle tariffe, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di abrogare il precedente Regolamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato in data 23.8.1962, n° 108;
3. di trasmettere al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la fiscalità locale, la presente deliberazione ed il relativo Regolamento, ai sensi degli artt. 35, comma 2° e 57 del D.Lgs. 507/93.

